



Tribunale Ordinario di Gela
SEZIONE FALLIMENTARE UFFICIO DI GELA
ORDINANZA

Il Giudice dott.ssa Stefania Sgroi,

letti gli atti della procedura per composizione della crisi da sovraindebitamento di CARFI' ROCCO LUCA (c.f. CRFRCL82B11M088A) iscritta al n. 1/2021 R.G. , a seguito dell'udienza del 25.11.2021 tenuta ex art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020, l. conv. n. 77/2020, recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*";

ritenuto che, a seguito della difformità in sede di instaurazione della presente procedura rilevata con l'ordinanza del 16.07.2021, la parte ricorrente con l'ausilio dell'O.C.C. ha chiarito di avere inteso instaurare una procedura di accordo ex artt. 10 ss. l. n. 3/2012, e non di piano del consumatore ex artt. 12-bis ss. l. n. 3/2012;

ritenuto che la domanda così proposta dalla parte ricorrente è conforme ai presupposti di cui all'art. 6, l. n. 3/2012, tenuto conto che la parte ricorrente non è qualificabile come "consumatore" ex art. 6, co.2, lett. b, l. n. 3/2012, da intendersi come "*una specifica qualità della insolvenza finale*" (cfr. Cass. civ. , sez. I, n. 1869/2016, principio di diritto), in quanto i debiti insoddisfatti dedotti dalla parte ricorrente non stati assunti esclusivamente per scopi estranei alla sua attività imprenditoriale o professionale;

ritenuto, pertanto, di fissare una nuova udienza per rispettare le forme procedurali previste in materia di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento dagli artt. 10 ss., l. n. 3/2012;

P.Q.M.

visti gli artt. 10 ss., l. n. 3/2012, in materia di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento;

rinvia all'udienza del 10.02.2022, ore 9:00, onerando il Gestore della crisi di dare comunicazione della proposta e del presente provvedimento, almeno 45 giorni prima di tale udienza, ai creditori presso la residenza o la sede legale, per telegramma, per raccomandata a/r, per telefax o per p.e.c. , al fine di consentire ai creditori stessi di fare pervenire al Gestore della crisi, per telegramma, per raccomandata a/r, per telefax o per p.e.c. , una dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta almeno 10 giorni prima di tale udienza, con l'avvertimento che, in mancanza di tale dichiarazione, opererà *ex lege* il silenzio assenso;

dispone che sia data idonea forma di pubblicità alla proposta ed al presente provvedimento, mediante pubblicazione sul sito procedure.it, nonché mediante pubblicazione nel registro delle imprese, a cura del Gestore della crisi e con spese a carico della parte ricorrente;

ordina, ove la proposta preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del presente provvedimento, sempre a cura del Gestore della crisi, nei registri competenti;

conferma il divieto (già disposto con l'originario decreto di fissazione di prima udienza) per i creditori aventi titolo o causa anteriore, di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, di

iniziare o proseguire azioni cautelari e di acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione non diventerà definitivo;

dispone, qualora sia raggiunto l'accordo, che il Gestore della crisi trasmetta a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11, co. 2, L. n. 3/2012, allegando il testo dell'accordo stesso;

avverte i creditori che nei 10 giorni successivi al ricevimento della relazione hanno la facoltà di sollevare contestazioni;

dispone che decorso tale ultimo termine, il Gestore della crisi trasmetta al Giudice la relazione, allegando le contestazioni eventualmente ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano;

dispone che il Gestore della crisi deduca in modo specifico in ordine alla convenienza dell'alternativa liquidatoria, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 12, l. n. 3/2012 sia al comma 2, sia al novellato comma 3-quater.

Si comunichi.

Gela, 25/11/2021

IL GIUDICE

dott.ssa Stefania Sgroi